

**Disciplinare per la stipula di Contratti di servizi in-house
tra
Azienda USL Toscana Centro e Consorzio Metis**

Addi.....in.....,

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro P.IVA n. 06593810481, con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1, rappresentato dal dr. Paolo Morello Marchese, nato il 02/06/1956 a Padova in qualità di Direttore Generale

E

Il **Consorzio Metis** (che nel corpo del testo sarà definito “Consorzio”), con sede legale in Pisa, via C. Ridolfi n. 6, P.IVA 01474230503, in persona del suo Amministratore Unico, nonché Legale Rappresentante *pro tempore*, Dr. Walter Volpi, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto.

VISTO

- il D. Lgs n. 502/ 1992 recante il “Riordino della Disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992 n. 421” e successive modifiche contenute nel D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, e successive modifiche, nonché nella L. R. T. n. 51/2009 recante le “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e relativo Regolamento attuativo;
- la L.R.T. n.40/2005 e successive modifiche contenute nella L.R.T. 20.12.15 n. 84, recante il “Riordino all’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R.T. 40/2005”;
- la L. n. 241/1990 e successive modifiche recante le “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il vigente Statuto Aziendale ed il Regolamento di Organizzazione Interna del Consorzio;
- le procedure interne di Accreditamento Istituzionale all’erogazione da parte della Consorziata interessata dei Servizi oggetto di delega;

- il D. Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che recepisce tra l'altro la nuova disciplina dell'In House providing dettata appunto dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

PREMESSO

- che in data 15.10.1998 è stato istituito il Consorzio Metis;
- che in data..... l'Azienda..... con Delibera n.....deladeriva al Consorzio Metis;
- che in data 29.02.2016 è stato adottato il Nuovo Statuto del Consorzio Metis in base al quale lo stesso si configura quale soggetto volontario, senza scopo di lucro e strumentale delle Aziende Sanitarie Socie, di ESTAR e degli Enti Assimilabili presso altre Regioni,
- che lo Statuto all'art. 4 definisce lo Scopo del Consorzio,
- che la Consorziata esercita il Controllo sull'esecuzione degli affidamenti conferiti ed il raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti, in ragione dell'influenza determinante che mantiene sul Consorzio e sul suo operato attraverso gli Organismi di controllo quali l'Assemblea dei Soci in virtù dell' Art. 10, ed il Comitato di Garanzia in virtù dell'Art. 18 dello Statuto Consortile.
- che il Consorzio opera nel rispetto dello Statuto secondo quanto previsto nel regolamento del Comitato di Garanzia, del Regolamento per la disciplina per l'acquisizione dei beni e servizi in economia ed il Regolamento per la gestione del personale dipendente,
- che il Regolamento per il Comitato di garanzia è stato approvato dall'Assemblea Consortile in data 29.2.2016 in ottemperanza alle modifiche apportate all'art. 18 dello Statuto Consortile e si è provveduto alla nomina dei componenti del Comitato di Garanzia, del suo Presidente e del Revisore Unico ai sensi dell'art. 17;
- che in data 30.06.2010 l'Assemblea Consortile ha approvato il Regolamento per la disciplina del reclutamento del personale;

- che in data 29.02.2016 l'Assemblea dei Soci ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi in economia;
- che in data 04.02.2016 l'Amministratore Unico ha deliberato il Regolamento per la gestione del personale dipendente,

CONSIDERATO

- il permanere dell'esigenza di avvalersi della cooperazione del Consorzio per il buon andamento della gestione dei Servizi erogati dall'Azienda;
- che, vi è quindi la necessità di procedere alla sottoscrizione del presente Disciplinare attraverso il quale la Consorziata ed il Consorzio si impegnano reciprocamente al rispetto di regole basilari, volte a sorreggere il conferimento dei Servizi che saranno selezionati di volta in volta e secondo le necessità, così che siano chiare ad entrambe le parti condizioni e modalità gestionali cui attenersi nel conferimento, da un lato, e nella prestazione, dall'altro, dei servizi *in house*, anche alla luce dei più recenti interventi di riforma in materia.

Tutto ciò premesso, sussistendo i presupposti contenuti nella richiamata normativa ed i principi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 50/2016, "Codice degli Appalti e delle Concessioni", in materia di esclusione dalla sua applicazione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico (articolo 5), si conviene e si stipula quanto segue.

Art 1. Oggetto del disciplinare

1. La premessa nonché gli allegati al presente Disciplinare per la stipula di Contratti di servizi in-house sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso, anche al fine di meglio precisare gli obblighi assunti reciprocamente dalle parti.
2. Il presente atto è stipulato al fine di disciplinare, attraverso la previsione di condizioni generali pattuite preventivamente, l'affidamento di incarichi al Consorzio da parte della Consorziata.

3. L'effettivo affidamento di singoli e specifici incarichi sarà formalmente approvato dalla Consorziata in sede di accettazione dell'Offerta tecnico-economica elaborata dal Consorzio e recante la definizione in dettaglio delle attività affidate.

Art 2. Programmazione, Indirizzo e Controllo

1. La Consorziata individua di volta in volta le attività da affidare al Consorzio, definendone indirizzo, obiettivi, programmazione e priorità. Stima e definisce con le modalità di cui al successivo Art. 3, le risorse economiche necessarie per l'esecuzione dei singoli affidamenti.
2. Il Consorzio assicurerà la gestione dei Servizi al medesimo affidati conformemente alle disposizioni normative vigenti a livello statale e regionale, con particolare riferimento alle norme dettate in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e contenimento dei costi, nonché nel rispetto delle procedure gestionali adottate dalla Consorziata e conformemente ai principi applicativi del Controllo Analogico che la Consorziata esercita sul Consorzio.

Art 3. Modalità di conferimento del servizio

1. La Consorziata che intenda avvalersi delle prestazioni del Consorzio, richiederà al medesimo un'offerta tecnico-economica.
2. Il Consorzio sarà tenuto a riportare nell'offerta tecnico-economica la soluzione che reputa opportuna proporre evidenziando le attività da effettuare, le modalità attraverso le quali si intende raggiungere gli obiettivi espressamente indicati dalla Consorziata, la durata dell'incarico e la valorizzazione economica del servizio.
3. L'eventuale ricorso da parte del Consorzio Metis a soggetti terzi dovrà essere esplicitato nell'offerta tecnico-economica che dovrà indicare l'impegno di spesa, le modalità amministrative con cui il Consorzio intende acquisire le risorse nonché le procedure organizzative con cui intende erogare il servizio in concorso con il soggetto terzo. Fermo restando quanto riportato nel regolamento per la disciplina dell'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia il ricorso a soggetti terzi dovrà essere residuale sia in termini economici che organizzativi.
4. La Consorziata effettuerà preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al

mercato anche in riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche conseguentemente provvederà all'accettazione dell'offerta tecnico-economica.

5. In sede di approvazione dell'offerta Tecnico-Economica formulata dal Consorzio, la Consorziata garantirà la corrispondente copertura economica degli oneri derivanti attraverso specifico atto formale allegando, come parte integrante, l'offerta tecnico-economica proposta dal Consorzio. La Consorziata ed il Consorzio perfezioneranno il procedimento, in conformità alla vigente normativa in materia introdotta dal D. Lgs. 50/2016, tramite stipula di apposito Contratto di servizio in-house in conformità al modello allegato al presente disciplinare.

Art 4. Aumenti o diminuzioni della fornitura

1. Qualora la Consorziata intendesse ampliare la fornitura di servizi già affidati con attività affini e/o complementari, il Consorzio, su richiesta della medesima finalizzata ad estendere od ampliare le prestazioni per uno specifico ambito del servizio affidato, fornirà un'apposita offerta tecnica ed economica integrativa riportante la descrizione tecnica con cui intende erogare il servizio richiesto e le voci di costo ritenute significative al fine di consentire alla Consorziata la valutazione di congruità sia tecnica ed economica. La Consorziata potrà altresì richiedere al Consorzio chiarimenti in merito all'offerta presentata ed eventuali variazioni.
2. Il Consorzio su richiesta della Consorziata si impegna a fornire ulteriori servizi negli ambiti riportati nell'offerta tecnica fino ad un massimo percentuale rispetto al totale dell'importo contrattuale di spesa per singola annualità da stabilirsi all'interno del singolo contratto di affidamento dei servizi.

Art. 5. Modalità di esecuzione dell'appalto

1. In linea generale per tutti i servizi affidati, il Consorzio eseguirà l'appalto con organizzazione del lavoro a proprio esclusivo onere in piena autonomia.
2. Sin dall'attivazione del servizio il Consorzio è tenuto ad indicare i nominativi di coloro che entreranno negli spazi messi a disposizione dalla Consorziata i quali, al solo fine del loro riconoscimento, saranno dotati ognuno di un badge personale.
3. La Consorziata provvederà a fare ottenere eventuali permessi, autorizzazioni e nulla osta per l'accesso del personale Metis impiegato nell'erogazione del servizio o

persone terze da questo incaricate, di veicoli tecnici e apparecchiature, nelle aree di pertinenza della Consorziata.

4. Il Consorzio è inoltre tenuto a garantire l'erogazione del servizio ed a provvedere con piena autonomia all'organizzazione del lavoro, ricorrendo eventualmente alla sostituzione di personale, con contestuale comunicazione alla Consorziata. Ciò potrà avvenire in caso di non adeguato adempimento dell'esecuzione del servizio, a seguito di valutazione intermedia o, su segnalazione da parte del responsabile delle strutture organizzative coinvolte, anche in caso di episodi di non corretto ed adeguato comportamento.
5. Nel caso in cui la natura del servizio richiesto comporti l'esecuzione del servizio comporti in locali di pertinenza della Consorziata gli strumenti e i supporti materiali parimenti necessari saranno concessi da parte della stessa in uso gratuito secondo le modalità riportate all' Art.9.

Art. 6 Referente tecnico unico

1. Al fine dello svolgimento dei Servizi affidati, Il Consorzio individuerà, in ragione dello specifico servizio affidato, un Referente Tecnico del servizio il cui nominativo sarà comunicato alla Consorziata prima dell'inizio dello svolgimento del Servizio stesso.
2. La Consorziata intratterrà i rapporti operativi attinenti all'espletamento dei servizi esclusivamente con il referente Tecnico individuato dal Consorzio salvo il caso in cui ravvisi l'esigenza di confrontarsi direttamente con l'Amministratore Unico del Consorzio.

Art. 7 Modalità di controllo del servizio

1. Il referente tecnico del Consorzio e il Referente del contratto della Consorziata dovranno concordare, definire e applicare le procedure operative con cui il Consorzio è tenuto ad erogare il servizio alla Consorziata sulla base di quanto riportato nell'offerta tecnico-economica; tali soggetti sono responsabili della piena rispondenza delle procedure operative individuate.
2. In caso di rilievo negativo o disaccordo tra Consorziata e Consorzio sulla corretta rispondenza dei servizi erogati, l'Amministratore Unico o la Consorziata, attraverso il Referente del contratto, potrà sottoporre la questione al Comitato di Garanzia che esaminerà la documentazione acquisita da tutti i soggetti, recepirà le informazioni

necessarie al contraddittorio ed esprimerà il proprio parere che sarà vincolante per le parti.

3. Comunque l'Amministratore informerà periodicamente il Comitato di garanzia sull'andamento dei singoli contratti affinché esso possa esercitare un ulteriore livello di controllo analogo.
4. Il Comitato di garanzia può in qualunque momento a sua insindacabile giudizio richiedere la trasmissione di atti e relazioni riferite a singoli contratti per esercitare il proprio controllo sull'andamento, efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 8 Obblighi in materia di rapporti di lavoro

1. Il Consorzio si impegna a svolgere i Servizi che gli saranno affidati di volta in volta mediante personale in possesso di adeguata preparazione scientifica, tecnica e professionale. Il Consorzio si impegna ad agire nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente sia di livello generale che regolamentare, nonché nel rispetto della normativa atta a regolamentare i rapporti giuridici con il personale assunto, comprese le norme in materia tributaria, retributiva, assicurativa e previdenziale, assumendo al riguardo ogni responsabilità e sollevando così la Consorziata da ogni conseguenza diretta o indiretta derivante dal mancato rispetto delle stesse.
2. Il Consorzio si impegna altresì a garantire la copertura assicurativa RCT e infortuni per il personale impegnato nei servizi affidati dalla Consorziata, mediante stipula di apposita polizza assicurativa presso primaria compagnia di assicurazioni.

Art 9 Altre Condizioni generali

1. Il Consorzio, in ragione di ogni Servizio affidatogli, sarà nominato della Consorziata quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili con i quali, in ragione del servizio affidato, dovesse venire in contatto ed allo scopo il Consorzio stesso dovrà prendere contatti con il referente della privacy aziendale.
2. Il Consorzio ed il personale da questo assunto debitamente informato e formato, saranno tenuti, ciascuno nel rispetto ed entro i limiti del proprio ruolo e delle proprie competenze e mansioni, al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche, impegnandosi in particolare a mantenere, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza su ciò che attiene le informazioni e i documenti acquisiti

alla sua conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'attività affidate, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

3. Il personale del Consorzio si impegna all'osservanza dei regolamenti in materia di sicurezza, privacy e sul divieto di fumo vigenti presso la Consorziata per quanto compatibili con il "Regolamento del Personale del Consorzio Metis". Qualora si ravvisi congiuntamente alla Consorziata la necessità in relazione a specifici temi, il Consorzio potrà, con eventuali atti integrativi al regolamento deliberati dall'Amministratore Unico, accogliere contestualizzazioni della Consorziata nelle materie anzidette. Il personale del Consorzio si impegna altresì ad osservare la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione nonché i codici etici e di comportamento raccordandosi per questi ultimi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Consorziata.
4. Il Consorzio esonera la Consorziata da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione delle attività conferite in forza del presente disciplinare, il tutto entro i limiti previsti dal contratto.

Art . 10 Locali, Attrezzature ed Impianti

1. Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, ove individuato come necessario nell'offerta tecnico-economica, la Consorziata pone a disposizione del Consorzio, ad uso gratuito, locali, impianti, arredi ed attrezzature esistenti.
2. La presa in consegna da parte del Consorzio di locali, impianti ed attrezzature deve risultare, prima dell'avvio del servizio affidato, da apposito verbale di consegna stilato in contraddittorio nel quale siano riportati:
 - i locali e gli impianti messi a disposizione previa verifica attraverso appositi sopralluoghi e/o attraverso la consultazione delle planimetrie disponibili presso la Consorziata, nonché la descrizione dello stato d'uso;
 - l'inventario di tutti gli arredi presenti nei locali consegnati;
 - l'inventario delle attrezzature consegnate con la precisazione per ciascuna di esse degli elementi caratteristici funzionali, di potenzialità produttiva e dello stato d'uso;
3. Quanto preso in consegna dal Consorzio si intende funzionante, in buono stato e rispondente alle normative per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, pertanto il Consorzio resta sollevato da qualsiasi onere successivo inerente alle manutenzioni

ordinarie e straordinarie, ed eventuali sostituzioni di apparecchiature o componenti di esse, che si dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti. Qualora prima dell'avvio del servizio le apparecchiature da dare in uso gratuito risultassero non rispondenti a norme di legge, la Consorziata dovrà provvedere alla messa a norma a proprie spese.

4. Il verbale di presa consegna di locali, arredi ed attrezzature farà parte integrante del contratto. Alla scadenza del contratto, i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla Consorziata dovranno essere riconsegnati nello stato che permetta il proseguimento del servizio in maniera ottimale ed in particolare le attrezzature nello stato in cui si trovavano il giorno della consegna o successiva installazione, salvo normale usura. Eventuali danni riscontrati formeranno oggetto di valutazione economica, ed i relativi importi saranno addebitati al Consorzio che è responsabile di un corretto uso di quanto preso in consegna. La riconsegna di locali ed attrezzature dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
5. Nel corso della gestione, la Consorziata dovrà se necessario ai fini dell'efficienza funzionale e dell'ottemperanza della legislazione vigente, ovvero potrà, se lo ritiene opportuno, integrare o sostituire, le apparecchiature o attrezzature esistenti. Analogamente qualora il Consorzio ravvisi che dall'introduzione di nuove attrezzature si possano ottenere benefici qualitativi ed economici sul servizio da erogare, potrà presentare progetti tecnici innovativi da condividere con la Consorziata, fermo restando che l'introduzione di qualsiasi nuova apparecchiatura o attrezzatura dovrà essere assoggettata al parere favorevole della Consorziata. Il Consorzio potrà inoltre integrare le attrezzature esistenti con altre di sua proprietà sempre previo parere favorevole della Consorziata.
6. Alla Consorziata sarà permesso effettuare, in qualunque momento lo ritenga opportuno, sopralluoghi ritenuti utili a verificare lo stato di conservazione di locali ed attrezzature messi a disposizione del Consorzio.
7. Relativamente alla manutenzione di locali, impianti, arredi ed attrezzature la Consorziata dovrà assicurare a proprie spese:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali ed impianti messi a disposizione;
 - la manutenzione, ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature ed arredi messi a disposizione;

- la pulizia e sanificazione di locali ed attrezzature concessi in uso;
 - la garanzia, attraverso la tempestiva riparazione di guasti o rotture dovuti a qualsiasi causa, della continuità del servizio.
8. Tutti gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili dati in uso, imputabili a negligenza, imperizia, uso improprio, da parte del personale dipendente del Consorzio dovranno essere sollecitamente riparati, compresa l'eventuale sostituzione di interi macchinari ed impianti a cura e spese del Consorzio.
9. Le utenze elettriche e telefoniche, nonché i costi di gestione connessi al funzionamento degli impianti, saranno da considerarsi a carico della Consorziata.

Art. 11 Adempimenti in materia di sicurezza

1. Il Consorzio, nell'espletamento dei servizi, dovrà rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. lgs. 81/2008 e successive modifiche, in tema di cooperazione e coordinamento.
2. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il Consorzio mediante il proprio Responsabile per la Sicurezza dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione (o figura analoga) della Consorziata. A seconda del servizio, e prima che lo stesso abbia inizio, sarà data indicazione della necessità di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Art. 12 Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il Consorzio fatturerà alla Consorziata in ragione dei servizi attivati, in base alle modalità e secondo le tempistiche indicate nell'Offerta Tecnico-economica e relativo atto di approvazione.
2. La Consorziata provvederà al pagamento di norma entro 30 giorni salvo diversa pattuizione tra le parti.

Art. 13 Risoluzione, Recesso e Cessazione degli Effetti

1. In caso di inadempimento, da parte del Consorzio, degli obblighi derivanti dal contratto, lo stesso potrà essere risolto, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1454 c.c., da inviare a mezzo PEC contenente l'intimazione ad adempiere nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della diffida.

2. Il Consorzio potrà recedere dai contratti di affidamento dei Servizi che saranno allo stesso conferiti previo preavviso di 90 giorni, da comunicare a mezzo PEC, soltanto per gravi e comprovate cause sopravvenute e indipendenti dalla volontà dello stesso.
3. In tale caso saranno retribuite soltanto le attività regolarmente svolte.
4. D'altra parte la Consorziata potrà recedere da un contratto di affidamento di Servizi soltanto a seguito dell'intervento di modifiche organizzative, istituzionali derivanti da innovazione normativa, o dalla concreta attuazione di disposizioni regionali, previo preavviso di 90 gg., e a mezzo PEC, riconoscendo al Consorzio il pagamento di quanto concretamente svolto in esecuzione del Servizio affidato.
5. Dal momento in cui il preannunciato recesso diviene operativo, il contratto di affidamento di Servizi è da ritenersi decaduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2965 c.c., e così ogni altro obbligo da questo discendente, salvo il caso in cui altro soggetto consorziato intenda subentrare a propria cura e spese nel contratto stesso.

Art. 14 Sub-appalto e divieto di cessione del contratto

1. Il sub-appalto è autorizzato nella misura prevista dalle leggi vigenti e comunque nelle modalità indicate in offerta tecnico-economica.
2. L'eventuale ricorso da parte del Consorzio a soggetti terzi è esplicitato nell'offerta tecnico-economica individuando l'impegno di spesa, le modalità amministrative con cui il Consorzio intende acquisire le risorse e le procedure organizzative con cui intende erogare il servizio in concorso con il soggetto terzo. Fermo restando quanto riportato nel regolamento per la disciplina dell'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia del Consorzio, approvato in data 29.02.2016 dall'Assemblea dei Soci, il ricorso a soggetti terzi dovrà essere residuale sia in termini economici che organizzativi.
3. La cessione del contratto è vietata.

Art. 15 Cessione del credito

1. La cessione dei crediti è ammessa, ai sensi di legge, a condizione che il contratto sia trasmesso in tempo utile alla Consorziata.

Art. 16 Oneri fiscali e spese

1. Gli eventuali oneri fiscali inerenti e conseguenti dalla sottoscrizione dei contratti sono poste a carico della Consorziata.

Art. 17 Norma transitoria

1. Tutte le attività già affidate al Consorzio e risultanti ancora in corso alla data di sottoscrizione del presente disciplinare, saranno portate a termine alle condizioni di cui agli originari atti di affidamento.
2. Relativamente ai locali e beni dati in uso gratuito per lo svolgimento dei servizi esistenti, si provvederà ad una ricognizione straordinaria ed alla redazione di appositi verbali in contraddittorio con la Consorziata, da allegare quali integrazioni ai contratti esistenti.

Art. 18 Controversie

1. Il Foro Competente a giudicare di tutte le controversie che possano sorgere tra le parti per l'esecuzione del contratto è in via esclusiva quello della sede legale della Consorziata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Consorziata

.....

Per Consorzio METIS
l'Amministratore Unico
Dr. Walter Volpi